



Città di Oggiono

Provincia di Lecco

D.Lgs. 201/22 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica

Relazione ex art. 30

Sommario

PRINCIPI GENERALI.....	4
Introduzione.....	5
I servizi a domanda individuale.....	5
D.Lgs. 201/22 - Oggetto	7
D.Lgs. 201/22 - Definizioni	9
D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali	10
PRESENTAZIONE SERVIZI.....	12
ANALISI SERVIZIO – TRASPORTO SCOLASTICO.....	14
Trasporto scolastico – a terzi non a rete.....	15
Trasporto scolastico – compliance.....	23
Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi economici.....	26
Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di efficienza	27
Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di qualità	28
Trasporto scolastico – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali	29
Trasporto scolastico – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	30
Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....	30
Contratto di servizio.....	30
Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....	31
Sistema di monitoraggio - controllo	31
Trasporto scolastico – schema relazione – soggetto affidatario	32
Identificazione del soggetto affidatario.....	32
Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.....	32
Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing.....	32

Trasporto scolastico – schema relazione – andamento economico.....34

 Andamento economico.....34

 Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF35

Trasporto scolastico – schema relazione – qualità del servizio.....36

 Qualità del servizio.....36

Trasporto scolastico – schema relazione – obblighi contrattuali37

 Obblighi contrattuali37

ANALISI SERVIZIO – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI38

 Gestione dei rifiuti urbani – in house a rete39

 Gestione dei rifiuti urbani – compliance.....51

 Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro obiettivi economici.....56

 Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro obiettivi di efficienza58

 Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro obiettivi di qualità59

 Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali61

 Natura e descrizione del servizio pubblico locale.....62

 Contratto di servizio.....62

 Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house.....63

 Sistema di monitoraggio - controllo63

 Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – soggetto affidatario64

 Identificazione del soggetto affidatario64

 Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing64

 Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – andamento economico.....66

 Andamento economico.....66

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF	67
Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – qualità del servizio	68
Qualità del servizio	68
Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – obblighi contrattuali	69
Obblighi contrattuali	69

PRINCIPI GENERALI

Introduzione

L'art. 112 del Testo unico sugli enti locali (TUEL) parla solo in via indiretta dei servizi pubblici locali prevedendo che "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

I servizi pubblici locali si distinguono in:

- servizi finali;
- servizi strumentali.

I primi sono da considerarsi servizi pubblici dato che mirano a soddisfare, in via primaria e diretta, le esigenze sociali manifestate da una data collettività.

Si pensi, ad esempio, al servizio idrico o di spazzamento; viene, quindi, soddisfatto un bisogno individuale del cittadino-utente o, comunque, un'esigenza dell'intera comunità locale. A differenza dei servizi finali, quelli strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale ma si limitano a fornire ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

Il D.lgs. 2016 n. 175, recante Testo unico sulle società partecipate, all'art. 2, comma primo, lett. i) definisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale (SIEG) come quei "servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato". Il medesimo articolo definisce, invece, i servizi di interesse generale (SIG) come quelle "attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale."

I servizi a domanda individuale

Accanto ai servizi pubblici vi è una particolare categoria di attività di utilità sociale che l'Amministrazione può decidere di attivare per la soddisfazione di determinati bisogni della comunità di riferimento: è il caso dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1983, emanato ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, definisce tali servizi come *“tutte quelle attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale”*.

Si tratta, quindi, di servizi di utilità sociale che non sono obbligatori ma meramente facoltativi

L'elencazione di tali servizi è contenuta nel citato D.M. del 31 dicembre 1983 che fa rientrare nella già menzionata categoria le seguenti attività di utilità sociale:

- a) alberghi, (esclusi i dormitori pubblici), case di riposo e di ricovero;
- b) alberghi diurni e bagni pubblici;
- c) asili nido;
- d) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
- e) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
- f) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
- g) giardini zoologici e botanici;
- h) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
- i) mattatoi pubblici;
- j) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- k) mercati e fiere attrezzati;
- l) parcheggi custoditi e parchimetri;
- m) spesa pubblica;
- n) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- o) spurgo di pozzi neri;
- p) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- q) trasporti di carni macellate;
- r) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- s) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

D.Lgs. 201/22 - Oggetto

Partiamo dal D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” Per trovare una continuità nel testo che ci apprestiamo ad analizzare, ovvero il D.Lgs. 201/22.

Dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali; è interessante richiamare un estratto contenuto all'interno della norma ovvero *“u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici (...) della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico.”*

Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 20, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 dicembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, è attuativo della delega di cui all'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021).

L'intervento sui servizi pubblici locali, si ricorda, costituisce un elemento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (milestone da attuare entro il 31 dicembre 2022).

Il D.Lgs. 201/22 ha per oggetto la disciplina generale di tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrando le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalendo su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea. Questa frase introduce una gerarchia tra le norme in materia di servizi pubblici, ponendo il d.lgs. n. 201/2022 al vertice delle fonti in materia.

Con il Decreto si intendono stabilire i principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.

L'intento è anche quello di tutelare e promuovere la concorrenza, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale; oltre a quello di assicurare l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale.

I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

Il provvedimento, nel merito, detta quindi una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica agendo su:

- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni, di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni e, aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela utenti).

Il decreto dispone inoltre alcune specifiche per il TPL, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti.

È invece esclusa l'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

D.Lgs. 201/22 - Definizioni

L'art. 1 riporta l'oggetto del D.Lgs. 201/22, ovvero la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Approfondiamo le principali definizioni fornite all'interno del D.Lgs. 201/22, nello specifico con l'art. 2:

- «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ovvero i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni;
- «enti competenti»: gli enti locali sopra richiamati, nonché gli altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra enti locali previste dall'ordinamento;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;
- «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione

europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;

- «diritto speciale»: il diritto, concesso da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione europea, avente l'effetto di riservare a due o più operatori economici l'esercizio di un'attività in un ambito determinato;
- «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di efficienza, o costi benchmark;
- «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
- «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e impianti per la prestazione del servizio.

D.Lgs. 148/11 – Ambiti territoriali

A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito.

È fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.

Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono

esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati.

PRESENTAZIONE SERVIZI

Nel richiamo di quanto previsto dal D.Lgs. 201/22 il Comune ha effettuato una ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ha evidenziato i seguenti:

Tipologia servizio	Modalità gestione
Trasporto scolastico	Terzi non a rete
Gestione dei rifiuti urbani	In house a rete

Operando nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 201/22, ovvero:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Si procede con l'analisi dei singoli servizi e l'inserimento dello sviluppo di detto lavoro all'interno di questa relazione.

ANALISI SERVIZIO – TRASPORTO SCOLASTICO

Trasporto scolastico – a terzi non a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
8 – competenze regolatorie nei servizi pubblici non a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
12 – obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
15 – affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 - tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

In merito agli affidamenti a terzi vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

... a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei

risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'art. 15, affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, entra nel merito della tipologia di affidamento ora trattata:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

In merito agli indicatori richiamati vediamo l'art. 8, competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un’ autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all’ articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti ((dal Ministero delle imprese e del made in Italy,)) che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell’ **art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l’ autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell’ ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell’ istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

E ancora l’ **art. 12**, obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato:

“1. Nei casi in cui, in esito alla verifica di cui all’ articolo 10, comma 4, risulti necessaria l’ istituzione di un servizio pubblico per garantire le esigenze delle comunità locali, l’ ente locale verifica se la

prestazione del servizio possa essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato, dandone adeguatamente conto nella deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, nella quale sono indicate le eventuali compensazioni economiche.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

“1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*
- b) la durata del rapporto contrattuale;*

- c) *gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) *gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) *le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;*
- f) *gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) *gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) *la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) *l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) *le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) *le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) *la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) *l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) *la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;*
- b) *gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento,*

inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;

- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;*
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.*

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'**art. 25**, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'**art. 26**, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

- a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;*
- b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;*
- c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;*

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio. L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3.”

Concludiamo riportando le previsioni dell'art. 30, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Trasporto scolastico – compliance

Tipologia servizio	Trasporto scolastico e sorveglianza alunni
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è idonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	-
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	A terzi alla Società Spreafico s.r.l.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio? (Art. 19)	L'appalto ha la durata di due anni scolastici dal 1° settembre 2021 al 30 Giugno 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	No
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	NO

L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	L'ente non ha istituito un programma di controllo ma la vigilanza sul corretto svolgimento delle prestazioni è costantemente eseguita e condivisa con il gestore del servizio in base alle problematiche che dovessero insorgere
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	Una prima ricognizione verrà fatta per il servizio svolto nell'anno 2023
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Una prima analisi verrà fatta per il servizio svolto nell'anno 2023
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Una prima analisi verrà fatta per il servizio svolto nell'anno 2023
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Una prima analisi verrà fatta per il servizio svolto nell'anno 2023

Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
Il budget di costo del servizio viene rispettato?	SI

Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
L'incidenza della spesa è almeno invariata rispetto agli anni precedenti?	La spesa è stata adeguata all'aumento dell'indice ISTAT, tale adeguamento non è stato applicato alle tariffe richieste all'utenza. L'incidenza è variata.

Trasporto scolastico – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
n.d.	n.d.

Trasporto scolastico – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
L'affidatario rispetta gli obblighi nei confronti dei dipendenti? (Art. 5 contratto)	SI
Qualora si sia verificata la circostanza l'affidatario ha comunicato tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, oltre a eventuali variazioni dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016? (Art. 10 contratto)	Non si è verificata la circostanza.

Trasporto scolastico – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di trasporto scolastico del Comune di Oggiono.

Contratto di servizio

Oggetto: è il servizio di trasporto alunni Scuole dell'Infanzia "Sironi" e "Matteucci", Primarie Statali "A. Diaz" e "S. D'Acquisto" e Secondaria di primo grado Statale "M. d'Oggiono".

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: l'appalto ha la durata di due anni scolastici dal 1° settembre 2021 al 30 Giugno 2023, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni scolastici, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: l'importo contrattuale annuo a base d'asta è stabilito in Euro 148.000,00 oltre IVA, calcolato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dal contraente aggiudicatario, di cui Euro 114.000,00 per servizio di trasporto scolastico e Euro 34.000,00 per servizio di accompagnamento.

Il prezzo dell'appalto è stabilito in 289.688,00 euro oltre IVA ai sensi di legge e comprende la somma di € 400,00 per oneri per la sicurezza per n. 2 anni scolastici.

Tale importo è da corrispondersi in dieci rate mensili posticipate di € 14.484,40 ciascuna (oltre IVA ai sensi di legge) per ogni mese di servizio di ciascun anno scolastico ed è composto dalle seguenti voci: a) euro 11.156,90 per il servizio di trasporto scolastico, oltre IVA 10%; b) euro 3.327,50 per il servizio di accompagnamento/vigilanza, oltre IVA 22%.

A partire dal secondo anno, e cioè dall'anno scolastico 2022/2023, è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del Committente ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Pertanto, il corrispettivo predetto potrà essere adeguato, su specifica richiesta del Fornitore, a decorrere dal mese di settembre 2022, riconoscendo un incremento percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT assumendo come riferimento il mese di settembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

La mancata richiesta entro il 30 settembre di ogni anno successivo al primo si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.

Criteri tariffari: Le tariffe sono state approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 22/04/2015 e sono rimaste invariate sino ad oggi. Vengono calcolate in base al valore ISEE del nucleo familiare dello studente.

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

- L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. del comparto Noleggio Autobus con conducente e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non ricorre la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non ricorre la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli.

Trasporto scolastico – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

SPREAFICO SILVIA ORSOLA, nata a Lecco il 30/12/1977, residente in Via Pescherino, 17/3 ad Annone di Brianza (LC) (c.f. SPRSVR77T70E507E), la quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Ditta SPREAFICO S.R.L. con sede in OGGIONO (LC), via Parini, 31 - codice fiscale e partita IVA: 02485150136 in qualità di Rappresentante legale della Ditta, quale Presidente Consiglio di Amministrazione.

Oggetto sociale: Esercizio di autolinee, noleggio autobus e autovetture con conducente, noleggio autovetture e camper senza conducente.

Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: non sussiste la fattispecie

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: non sussiste la fattispecie

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: non sussiste la fattispecie

Trasporto scolastico – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	10,78	19,04	19,34
Costo complessivo	99.055,33	174.062,55	177.107,21

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	0,00	0,00	0,00
Costi indiretti	99.055,33	174.062,55	177.107,21

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	4.988,00	18.807,50,	21.279,00
Crediti maturati	16.582,17	19.103,67	20.442,00
Crediti maturati – annualità formazione	2013 € 487,54 2014 € 64,31 2015 € 951,82 2016 € 970,00 2017 € 631,00 2018 € 1075,50 2019 € 1220,50 2020 € 11.181,50	2013 € 487,54 2014 € 64,31 2015 € 951,82 2016 € 970,00 2017 € 631,00 2018 € 975,27 2019 € 1.155,73 2020 € 925,00 2021 € 12.943,00	2013 € 487,54 2014 € 64,31 2015 € 951,82 2016 € 437,50 2017 € 631,00 2018 € 975,27 2019 € 995,73 2020 € 294,00 2021 € 325,50 2022 € 16.783,00

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
22	Autorimesse e noleggio	655.797,00	29.808,95

Natura delle entrate: entrate extratributarie

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: non è stato sviluppato un pef

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: non è stato sviluppato un pef

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: non è stato sviluppato un pef

Trasporto scolastico – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

n.d.

Trasporto scolastico – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
L'affidatario rispetta gli obblighi nei confronti dei dipendenti? (Art. 5 contratto)	SI
Qualora si sia verificata la circostanza l'affidatario ha comunicato tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, oltre a eventuali variazioni dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016? (Art. 10 contratto)	Non si è verificata la circostanza.

ANALISI SERVIZIO – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Gestione dei rifiuti urbani – in house a rete

Quadro degli articoli D.Lgs. 201/22 richiamati
6 - distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità
7 - competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete
10 – perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
14 – scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
17 – affidamento a società in house
19 – durata dell'affidamento e indennizzo
20 – tutele sociali
21 – gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
22 – esecuzione di lavori connessi alla gestione
24 – contratto di servizio
25 – carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori
26 – tariffe
28 – vigilanza e controlli sulla gestione
30 – verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali
33 – disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani

Iniziamo analizzando l'art. 33 del D.Lgs. 201/22, disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani, e vediamo come la norma abbia quindi un richiamo specifico rispetto all'oggetto della nostra analisi:

“1. Ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la gestione in economia o mediante aziende speciali, consentita nei casi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), è altresì ammessa in relazione alle gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa vigente.”

In merito agli affidamenti in house vediamo come questi siano previsti all'interno del **D.Lgs. 201/22 nell'art. 14**, scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

...c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;...

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente

comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

L'art. 17, affidamento società in house, prevede:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi,

anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”

A fronte dell'oggetto dell'affidamento in analisi vediamo l'**art. 6**, distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. incompatibilità e inconfiribilità, vediamo la norma:

“1. Ferme restando le competenze delle autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, a livello locale le funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali a rete sono distinte e si esercitano separatamente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di cui al comma 1, gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si

considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.

3. Qualora gli enti locali titolari del servizio e a cui spettano le funzioni di regolazione assumano direttamente o per mezzo di soggetto partecipato la gestione del servizio, le strutture, i servizi, gli uffici e le unità organizzative dell'ente ed i loro dirigenti e dipendenti preposti a tali funzioni di regolazione non possono svolgere alcuna funzione o alcun compito inerente alla gestione ed al suo affidamento.

4. Non possono essere conferiti incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio:

a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;

c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.

5. Le inconfiribilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati.

6. Il soggetto a cui è conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

7. Ai componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in materia di contratti pubblici.

8. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti di governo dell'ambito o le autorità di regolazione si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.”

E l'art. 7, competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete:

“1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli

indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”

È importante evidenziare come, nel richiamo dell'**art. 10**, perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà, si evidenzia come gli enti possano attivare servizi secondo la necessità della comunità, ovvero:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.

2. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.

3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.

4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

Per attestare e validare la durata dell'affidamento si riporta un estratto dell'**art. 19**, durata dell'affidamento e indennizzo:

“1. Fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale e dagli altri enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo

necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio di cui all'articolo 24, in conformità alla disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Nel caso di affidamento a società in house di servizi pubblici locali non a rete, la durata dello stesso non può essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.”

Visionando l'**art. 20**, tutele sociali, vediamo come venga chiesto:

“I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.”

Visionando l'**art. 21**, gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni:

“1. Gli enti competenti all'organizzazione del servizio pubblico locale individuano le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali alla gestione del servizio. L'individuazione avviene in sede di affidamento della gestione del servizio ovvero in sede di affidamento della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, qualora questa sia separata dalla gestione del servizio.

2. Fermi restando i vigenti regimi di proprietà, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali, come individuati ai sensi del comma 1, sono destinati alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene e gli enti locali non ne possono cedere la proprietà, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali può essere affidata separatamente dalla gestione del servizio, garantendo l'accesso equo e non discriminatorio alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni patrimoniali essenziali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio.

4. Qualora sia separata dalla gestione del servizio, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali è affidata dagli enti competenti secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c).

5. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alle società di cui al presente comma che abbiano i requisiti delle società in house, gli enti locali possono assegnare la gestione delle reti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c)."

L'**art. 22**, esecuzione di lavori connessi alla gestione, riguarda gli aspetti operativi:

"1. Qualora la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia affidata con una delle modalità di cui all'articolo 14, comma 1, il soggetto gestore affida la realizzazione dei lavori connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali secondo le modalità previste dalla disciplina in materia dei contratti pubblici, fatta salva la possibilità di realizzarli direttamente nella ipotesi in cui l'affidamento abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete sia l'esecuzione dei lavori e il gestore sia qualificato ai sensi della normativa vigente.

2. Nei casi in cui la gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, risulti affidata, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 14, comma 1, i soggetti gestori provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete, degli impianti o delle altre dotazioni patrimoniali esclusivamente secondo le modalità previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici."

Effettuate tutte le verifiche del caso vediamo come si concretizza l'accordo di collaborazione, l'**art. 24**, contratto di servizio, riporta:

"1. I rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara.

2. Il contratto, nel rispetto dei principi del presente decreto, contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché

l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, il contratto di servizio contiene clausole relative almeno ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;*
- b) la durata del rapporto contrattuale;*
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;*
- d) gli obblighi di servizio pubblico;*
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompenzioni;*
- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;*
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;*
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;*
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;*
- j) l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;*
- k) m) le garanzie finanziarie e assicurative;*
- l) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;*
- m) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

4. Fatto salvo quanto previsto dalle discipline di settore, per quanto attiene ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, nel contratto di cui al comma 1 sono regolati i seguenti ulteriori elementi:

- a) la struttura, i livelli e le modalità di aggiornamento delle tariffe e dei prezzi a carico dell'utenza;
- b) gli indicatori e i livelli ambientali, qualitativi e quantitativi delle prestazioni da erogare, definiti in termini di livelli specifici e di livelli generali, e i relativi obiettivi di miglioramento, inclusi quelli volti a garantire un migliore accesso al servizio da parte delle persone diversamente abili;
- c) l'indicazione delle modalità per proporre reclamo nei confronti dei gestori, nonché delle modalità e dei tempi con i quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti;
- d) le modalità di ristoro dell'utenza, in caso di violazione dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni generali del contratto.

5. Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi di cui al comma 4, il programma di esercizio.”

Vediamo quali adempimenti prevede l'art. 25, carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori:

“1. Il gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica redige e aggiorna la carta dei servizi di cui all'articolo 2, comma 461, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredata altresì delle informazioni relative alla composizione della tariffa, e la pubblica sul proprio sito internet.

2. Il gestore dà adeguata pubblicità, anche a mezzo del proprio sito internet, nel rispetto delle regole sui segreti commerciali e le informazioni confidenziali delle imprese, del livello effettivo di qualità dei servizi offerti, del livello annuale degli investimenti effettuati e della loro programmazione fino al termine dell'affidamento, con modalità che assicurino la comprensibilità dei relativi atti e dati.”

Effettuiamo un rapido richiamo all'art. 26, tariffe:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia.

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.”

L'art. 28, vigilanza e controlli sulla gestione, pone l'accento sulle procedure da attuare:

“1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le discipline di settore, gli enti locali e gli altri enti competenti esercitano la vigilanza sulla gestione.

2. La vigilanza sulla gestione è effettuata sulla base di un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

3. Ai fini del presente articolo, il gestore ha l'obbligo di fornire all'ente affidante i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

L'inadempimento agli obblighi informativi posti in capo al gestore costituisce oggetto di specifiche penalità contrattuali.

4. L'ente affidante, nel rispetto della disciplina sui segreti commerciali e sulle informazioni confidenziali delle imprese, può rendere pubblici i dati e le informazioni di cui al comma 3."

Concludiamo riportando le previsioni dell'**art. 30**, verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, ((secondo periodo, e)) all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Gestione dei rifiuti urbani – compliance

Tipologia servizio	Gestione dei rifiuti urbani
Tenendo presente che non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito, viene rispettato quanto previsto per gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali per cui le stesse non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio? (Art. 6)	SI
Viene soddisfatto quanto previsto in tema di conflitto d'interessi? (Art. 6)	SI
L'autorità di regolazione ha individuato, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi? (Art. 7)	Sì
Il servizio oggetto di analisi è diverso da quelli già previsti di legge ed è quindi stato istituito dall'Ente? (Art. 10)	No. Il servizio non è diverso da quelli già previsti di legge.
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'Ente ha elaborato apposita istruttoria con cui si sia svolto un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il	-

soddisfacimento dei bisogni della comunità locale? (Art. 10)	
Solo in caso di risposta affermativa alla domanda iniziale, l'ente locale ha verificato se la prestazione del servizio può essere assicurata attraverso l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a carico di uno o più operatori, senza restrizioni del numero di soggetti abilitati a operare sul mercato? (Art. 10)	-
Tipologia di affidamento	Affidamento in house alla ditta Silea s.p.a.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione in cui si sono analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. (Art. 14)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
Prima dell'avvio della procedura di affidamento è stata elaborata una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. (Art. 14)	
Affidamento superiore alla soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (Art. 17)	Affidamento superiore alla soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici
Solo nel caso in cui l'affidamento sia superiore alla soglia di cui sopra:	
- È stata adottata una deliberazione di affidamento del servizio (Art. 17)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
- La delibera illustra <i>“anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house”</i> (Art. 17)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
- L'Ente ha adottato <i>“un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la</i>	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.

<i>diffusione dei dati della gestione” (Art. 17)</i>	
- Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. (Art. 17)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
La durata dell'affidamento è inferiore a 5 anni o l'Ente ha dimostrato la necessità di sfondare detto tetto al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti? (Art. 19)	Il contratto ha validità dal 01.01.2018 fino a tutto il 31.12.2029 e potrà essere rinnovato alla scadenza, con atto formale dei Comuni soci affidatari.
Nel bando di gara, nell'avviso o nella deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, è assicurato, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici? (Art. 20)	La richiesta è successiva rispetto alla data dell'affidamento. L'adempimento sarà soddisfatto con i prossimi rinnovi/affidamenti.
Il contratto di servizio riporta il contenuto minimo? (Art. 24)	Sì
Il gestore del servizio ha prodotto una carta servizi? (Art. 25)	Sì
L'Ente ha istituito un programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate? (Art. 28)	Sì, controlli effettuati sul rispetto dei passaggi di raccolta, e spazzamento stradale, nonché la gestione del centro rifiuti.
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista economico? (Art. 30)	Sì

Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista dell'efficienza? (Art. 30)	Sì
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista della qualità del servizio? (Art. 30)	Sì
Viene analizzato e rendicontato annualmente il concreto andamento dell'affidamento dal punto di vista del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio? (Art. 30)	Sì

Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro obiettivi economici

Obiettivi economici	Raggiungimento
Il limite alla crescita incrementale nel PEF viene rispettato? (PEF quadriennale – scheda “PEF” – riga n. 79)	Il PEF quadriennale elaborato assicura il rispetto del limite tariffario, ma si segnala la presenza di un delta di sfondamento non riconosciuto sulle annualità 2022-23-24-25.
Viene assicurata la copertura del costo del servizio? (PEF quadriennale – scheda “PEF” – riga n. 79)	La presenza di un delta di sfondamento su tutte le annualità rappresenta una possibile criticità operativa in quanto il gettito generato dalla bollettazione (ipotizzato il 100% dell’incasso) non copre il costo del servizio.
Risulta corretta l’allocazione delle componenti di costo nel Piano Economico Finanziario? (Relazione di accompagnamento – “3.2 Dati per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento”)	Verifica dettaglio voci di costo presentato nella relazione di accompagnamento al PEF quadriennale.
Risulta corretta la valorizzazione del costo del servizio in relazione al corrispettivo approvato in sede contrattuale al gestore? (Relazione di accompagnamento “3.2 Dati per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento”, contratto)	Verifica della relazione di accompagnamento al PEF quadriennale compilata in collaborazione con il gestore del servizio di igiene urbana e validata dall’E.T.C.
Verifica allocazione FCDE TARI. (PEF quadriennale – scheda “PEF” – riga n. 34)	Presenza di un alto valore di FCDE allocato nel PEF è indice di un basso incasso relativo alla TARI.
Viene attivato il servizio per l’accertamento sul mancato pagamento? (riscontro ufficio tributi)	Verifica dell’incassato rispetto alla bollettazione emessa.
Si ha la copertura delle componenti di finanziamento inserite nel Piano Economico	Nessuna previsione di spesa inserita nel PEF

Finanziario? (PEF quadriennale – scheda “PEF” - righe n. 10-11-12 e righe n. 41-42-43)	
---	--

Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro obiettivi di efficienza

Obiettivi di efficienza	Raggiungimento
Il totale tariffario calcolato nel PEF permette la copertura del costo del servizio limitandone il peso sull'utenza? (PEF quadriennale – scheda "PEF" – riga n. 78)	La verifica del limite alla crescita assicura che il servizio sia continuo e sia valorizzato nel rispetto del range previsto dall'Autorità.
Gli indici relativi alla %RD, qualità del servizio e ritorno della produttività, inseriti nel PEF sono corretti? (PEF quadriennale – schede "IN_PAR_22", "IN_PAR_23-24-25", fabbisogni standard/report ISPRA)	La verifica permette di valorizzare correttamente il limite alla crescita del PEF.

Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro obiettivi di qualità

Obiettivi di qualità del servizio	Raggiungimento
È stato scelto lo schema di riferimento per la qualità del servizio ai sensi della delibera 15/2022/R/rif “TQRIF”? (PEF quadriennale – schede “IN_PAR_22”, “IN_PAR_23-24-25”, Carta della qualità del servizio)	Lo schema è stato scelto. La gestione ricade in schema I.
È presente ed è stata approvata la carta della qualità del servizio, elaborata nel rispetto dei principi regolamentati dall’Autorità attraverso la delibera 15/2022/R/rif? (Carta della qualità del servizio)	È presente la carta della qualità e viene elaborata nel rispetto dello schema previsto dal TQRIF.
Viene fornito il dettaglio delle attività che compongono il servizio all’utenza? (Carta della qualità del servizio)	Viene fornito il dettaglio.
Viene fornito un calendario per i passaggi relativi alla raccolta dei rifiuti e lo spazzamento e lavaggio strade? (Carta della qualità del servizio)	Viene fornito il dettaglio.
Viene fornito un calendario, corredato da numero di telefono e orari di disponibilità in relazione all’attività di gestione della bollettazione e rapporto con l’utenza? (Carta della qualità del servizio)	Viene fornito il dettaglio.
Viene fornito un canale diretto per la gestione di criticità, segnalazione disservizi e reclami? (Carta della qualità del servizio)	Viene fornito il dettaglio.
Sono previsti interventi migliorativi della qualità del servizio? (PEF quadriennale – scheda “IN_PAR_22” e “IN_PAR_23-24-25”, indici PG e	Nessuna previsione di spesa inserita nel PEF

QL - scheda "PEF" - righe n. 10-11-12 e righe n. 41-42-43)	
Sono previsti interventi migliorativi riguardo all'ampliamento del perimetro gestionale? (PEF quadriennale - scheda "IN_PAR_22" e "IN_PAR_23-24-25", indici PG e QL - scheda "PEF" - righe n. 10-11-12 e righe n. 41-42-43)	Nessuna previsione di spesa inserita nel PEF
Vengono rispettati gli adempimenti minimi richiesti dallo schema qualitativo approvato dall'E.T.C.? (Carta della qualità del servizio)	Vengono rispettati gli adempimenti minimi.

Gestione dei rifiuti urbani – tabella di riscontro rispetto obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Silea è in regola e rispetta tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. L.gs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98, ecc.)? (Art. 19 contratto di servizio)	SILEA SPA ha ottenuto la certificazione UNI ISO 45001 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Qualora si si verificata la casistica Silea ha comunicato all'Amministrazione Comunale e agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio? (Art. 20 contratto di servizio)	Si

Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – natura e descrizione del servizio pubblico locale

Natura e descrizione del servizio pubblico locale

Si riporta di seguito la natura e la tipologia del servizio pubblico locale, fornendo altresì una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità e territori serviti.

Servizio di gestione dei rifiuti urbani sul Comune di Oggiono.

Contratto di servizio

Oggetto: le attività gestite nell'ambito del presente contratto sono:

- gestione del ciclo integrato dei rifiuti, così come disciplinato dal D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e dalla L.R. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa comunitaria, statale, regionale e provinciale che regola la materia, istituendone i servizi e realizzando gli impianti relativi.
- esecuzione dei lavori, assunzione e gestione dei servizi inerenti tutti gli aspetti della igiene urbana.
- produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Quanto sopra con particolare riferimento a quanto segue:

- gestione di impianti di trasferimento, stoccaggio, deposito temporaneo, selezione, cernita, trattamento, ricondizionamento, termocombustione, compostaggio, discarica controllata di rifiuti urbani e speciali di qualsiasi genere e natura sia in conto proprio che per conto dei soci.
- gestione di servizi e di impianti per la produzione di energia elettrica e di energia termica, derivanti dalla gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti.
- gestione dei servizi di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di rifiuti urbani e speciali, sia solidi che liquidi, di qualsiasi genere e natura.
- gestione dei servizi di igiene urbana, quali, ad esempio: la pulizia e lo spazzamento delle strade e delle piazze; lo spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali.

Data di approvazione, durata – scadenza affidamento: il contratto ha validità dal 01.01.2018 fino a tutto il 31.12.2029 e potrà essere rinnovato alla scadenza, con atto formale dei Comuni soci affidatari.

Valore complessivo e su base annua del servizio affidato: valore complessivo € 8.520.000,00 su base annua media € 710.000,00.

Criteri tariffari: La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n, 158

Principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Le attività di raccolta dei rifiuti urbani e di igiene ambientale sono effettuate in parte direttamente da SILEA, con mezzi e personale propri, in parte tramite società terze, scelte tramite procedura ad evidenza pubblica. contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house. i servizi erogati da SILEA sono disciplinati dal regolamento di igiene urbana e dal programma di esecuzione del servizio di raccolta e di spazzamento e lavaggio strade

Contratto di servizio - nel caso di affidamento a società in house

Eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro): non sussiste la fattispecie

Obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target: non sussiste la fattispecie

Sistema di monitoraggio - controllo

Struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza).

Da parte degli uffici comunali preposti al servizio gestione dell'ambiente

Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – soggetto affidatario

Identificazione del soggetto affidatario

Per ciascun soggetto affidatario si procede con l'indicare i dati identificativi, l'oggetto sociale e altri elementi ritenuti utili ai fini della verifica.

SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE - SILEA S.P.A.

VIA L. VASSENA, 6 23868 - VALMADRERA (LC)

P. IVA: 00912620135 CODICE FISCALE 83004000135

Oggetto sociale: Gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della Provincia di Lecco dalla fase di raccolta al loro trattamento e trasformazione Identificazione del soggetto affidatario – nel caso di società partecipata.

Tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto: non sussiste la fattispecie

N. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società: non sussiste la fattispecie

N. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune: non sussiste la fattispecie

Riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D.Lgs. n. 175/2016: non sussiste la fattispecie

Identificazione del soggetto affidatario - nel caso di affidamento a società in house providing

Benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi: SILEA è una società interamente pubblica (partecipata da 87 comuni) che si colloca tra i principali operatori del ciclo integrato dei rifiuti e dell'economia circolare presenti in Lombardia. gestisce i servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana nell'intera provincia di lecco ed in alcuni comuni delle province di como e Bergamo, ed offre servizi di trattamento e recupero dei rifiuti anche a comuni delle province di Monza-Brianza e como, per un bacino complessivo di oltre 1,2 milioni di abitanti. a beneficio del territorio, la società punta ad un ruolo da protagonista dell'economia circolare, potendo contare su

una serie di caratteristiche che ne fanno un operatore di assoluto riferimento anche nel panorama nazionale del settore ambientale

La percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività: n.d.

Risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio: vedi tabella successiva.

Entrate e spese, competenza e residui, dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio: vedi tabella successiva.

Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – andamento economico

Andamento economico

Costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio:

	2020	2021	2022
Costo pro capite	95,94	97,33	97,28
Costo complessivo	€ 881.201,29	€ 889.755,97	€ 890.610,00

Costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti; ricavi di competenza dal servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione:

Costi di competenza	2020	2021	2022
Costi diretti	€ 57.567,34	€ 28.632,48	€ 41.564,00
Costi indiretti	€ 823.633,95	€ 861.123,49	€ 849.046,00

Ricavi di competenza	2020	2021	2022
Importi riscossi	€ 605.173,20	€ 592.824,17	€ 599.211,83
Crediti maturati	€ 714.644,71	€ 695.537,89	€ 681597,88
Crediti maturati – annualità formazione	2014 € 31.042,73 2015 € 59.747,00 2016 € 42.644,48 2017 € 66.103,90 2018 € 103.413,24 2019 € 127.346,77 2020 € 284.346,53	2014 € 29.742,92 2015 € 57.501,72 2016 € 38.273,06 2017 € 60.887,69 2018 € 75.670,25 2019 € 95.327,66 2020 € 102.307,76 2021 € 235.826,83	2015 € 6.705,82 2016 € 35.267,86 2017 € 59.442,21 2018 € 62.158,87 2019 € 80073,70 2020 € 70.515,01 2021 € 82.329,24 2022 € 285.105,17

Investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e costo del debito:

Investimenti effettuati	Ammortamenti	Finanziamenti ottenuti	Costo del debito
N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

N. personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario; tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato:

N. personale addetto	Tipologia inquadramento	Costo complessivo	Costo unitario
110	CCNL settore servizi di Igiene ambientale Utilitalia.	€ 6.083.686	€ 55.306,24

Natura delle entrate: entrate tributarie.

Andamento economico - nel caso in cui sia stato definito il PEF

Valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento: per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio: Sono stati rispettati i valori indicati nel PEF nonché la percentuale di raccolta differenziata.

Situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti: EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization; EBIT - Earnings Before Interests and Taxes; Utile ante imposte; Utile netto; Utili netti cumulati; ROI- Return On Investment; ROS - Return On Sale; ROE - Return On Equity; Incidenza dei costi generali o indiretti; DSCR - Debt Service Coverage Ratio: la società SILEA SPA negli ultimi tre anni ha registrato sempre valori positivi negli utili d'esercizio.

Situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile al riguardo la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow del servizio: Nel 2022 la redditività operativa è migliorata sia a livello di Margine Operativo Lordo, pari al 24% (rispetto al 17% del 2021) sia a livello di Risultato Operativo, pari al 17% (rispetto all'11% del 2021)

Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – qualità del servizio

Qualità del servizio

Indicare:

- *i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente;*
- *i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;*

facendo riferimento:

- *per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;*
- *per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.*

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto ovvero standard ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Indicare altresì le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

L'UE si è posta come obiettivo di raggiungere il 60% di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2030.nell'annualità 2022 il comune di Oggiono ha raggiunto 80,50% mentre SILEA spa a livello provinciale ha raggiunto il 73%.

L'utenza può contattare il gestore del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti e del servizio di spazzamento e lavaggio strade utilizzando i canali e le modalità sottoindicate

- **sportello online: <https://www.sileaspa.it/segнала-online/> ;**
- **sito web: <https://www.sileaspa.it/> ;**
- **app silea <https://www.sileaspa.it/app-differenziati>**

Gestione dei rifiuti urbani – schema relazione – obblighi contrattuali

Obblighi contrattuali

Obblighi previsti nel contratto di servizio	Raggiungimento
Silea è in regola e rispetta tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. L.gs. n. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98, ecc.)? (Art. 19 contratto di servizio)	SILEA SPA ha ottenuto la certificazione UNI ISO 45001 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro
Qualora si si verificata la casistica Silea ha comunicato all'Amministrazione Comunale e agli organi di controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio? (Art. 20 contratto di servizio)	Si